

Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994

Consultazione sul progetto di modifica

Questionario online - termine: 30 settembre 2019

È possibile partecipare alla consultazione solo in forma elettronica, mediante il presente questionario da compilare online

Dati dei partecipanti alla consultazione

Nominativo

Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino

(es. Municipio di X, Associazione Y)

Persona di contatto

Architetto Loris Dellea

Indirizzo email

direttore@cat-ti.ch

Contatto telefonico

0918255556

Categoria

- Istituzione cantonale
- Municipio
- Partito politico
- Associazione del settore
- Enti e associazioni interessate
- Altro

Domande per i partecipanti alla consultazione

1. Valutazione complessiva della modifica di legge:

In linea di massima condivide le modifiche di legge poste in consultazione?

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

Di principio l'obiettivo della modifica è condiviso. La forma delle modifiche applicate a livello di legge ci sembrano però troppo vincolanti e dettagliate. Le modifiche alla LEn dovrebbero essere di carattere generale e indicare la direzione da seguire e gli obiettivi da raggiungere. Il dettaglio dei provvedimenti dovrebbe essere poi sviluppato nel regolamento di applicazione della legge. L'inasprimento della legge, estendendo l'obbligatorietà a quasi la totalità del costruito, rende però molto difficile il raggiungimento degli scopi prefissati nell'Art.1 e in particolare il punto a)

2. Valutazione dei singoli articoli oggetto della modifica:

Condivide le modifiche apportate alla Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 inserite nei seguenti articoli?

TITOLO IV Provvedimenti

Capitolo I: Utilizzazione dell'energia nel sistema edificio e nei processi industriali e artigianali

Art. 9 (modifica): Principio

Gli edifici e la relativa impiantistica così come i processi industriali e artigianali devono essere concepiti, realizzati e mantenuti in modo da garantire un uso efficace ed efficiente dell'energia termica ed elettrica, impiegando per quanto possibile energia prodotta da fonti rinnovabili e sfruttando il calore residuo disponibile nel limite della fattibilità tecnica ed economica.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 9 a (nuovo): Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)

Il Cantone riconosce il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) quale attestato di efficienza energetica di un edificio.

Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto dell'art. 36 RUEn in vigore dal 2009.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 9 b (nuovo): Funzione esemplare degli edifici pubblici

Per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati le esigenze minime relative all'utilizzo dell'energia sono più severe.

Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto degli artt. 11 e 15 RUEn in vigore dal 2009.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

Manca la distinzione tra nuovo edificio ed edificio esistente e anche un cenno agli edifici protetti (storici) andrebbe fatto. La nuova legge deve ancora permettere la possibilità di deroga per casi particolari e soprattutto per le ristrutturazioni e risanamenti. Questo nuovo provvedimento comporterà, per questi casi, un notevole aumento dei costi dell'opera che andranno ad incidere sicuramente sulla qualità architettonica complessiva.

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 10 (modifica): Esigenze concernenti la produzione di energia elettrica

I nuovi edifici devono produrre una parte dell'energia elettrica a copertura del proprio fabbisogno tramite l'impiego di fonti rinnovabili.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

Di fatto l'applicazione tecnica più probabile per assecondare tale articolo è l'implementazione di un campo fotovoltaico (energia solare), con le relative conseguenze sull'impatto estetico sul territorio. Di base l'articolo si basa su presupposti 'nobili', ma la reale applicabilità va analizzata caso per caso. Quindi si dovrebbe lasciare spazio anche ad altre soluzioni (deroghe).

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 10 a (nuovo): Calore da fonti rinnovabili in caso di sostituzione di un generatore di calore

In caso di sostituzione di un generatore di calore in un edificio abitativo esistente, la quota parte di energia rinnovabile dovrà coprire almeno il 10% del fabbisogno di energia termica.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

Di fatto l'applicazione tecnica più probabile per assecondare tale articolo è l'implementazione di un campo fotovoltaico (energia solare), con le relative conseguenze sull'impatto estetico sul territorio. Di base l'articolo si basa su presupposti 'nobili', ma la reale applicabilità va analizzata caso per caso. Quindi si dovrebbe lasciare spazio anche ad altre soluzioni (deroghe).

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 10 b (nuovo): Conteggio individuale delle spese per il calore negli edifici nuovi e in caso di riattamento

In caso di produzione di calore centralizzata devono essere installati i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per la produzione di calore per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria:

- a) per ogni singola unità d'uso, e
- b) per ogni singolo edificio che fa capo alla stessa centrale di produzione di calore.

Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto degli artt. 29-31 RUEn in vigore dal 2009.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

Pur condividendo i principi dell'articolo, la reale applicabilità va analizzata caso per caso. Quindi sarebbe opportuno lasciare spazio anche ad altre soluzioni (deroghe) distinguendo anche tra nuovi edifici ed edifici esistenti. Il RUEn attualmente non sancisce l'obbligo generale, quindi questo inasprimento porterà ad un aumento dei costi totali dell'opera.

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 10 c (nuovo): Riscaldamenti all'aperto

I sistemi di riscaldamento fissi all'aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.

Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto dell'art. 25 RUEn in vigore dal 2009.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 10 d (nuovo): Piscine riscaldate all'aria aperta

La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all'aria aperta, come pure la sostituzione e le trasformazioni importanti delle installazioni tecniche per il loro riscaldamento, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell'energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile.

Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto dell'art. 26 RUEn in vigore dal 2009.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 10 e, cpv. 3 (nuovo): Produzione di calore tramite impianti fissi a resistenza elettrica

Gli impianti centralizzati per la produzione di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria devono essere sostituiti con installazioni nuove che corrispondono alle esigenze dettate dalla presente legge entro 15 anni dall'entrata in vigore dell'attuale modifica.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

Il principio è condivisibile. Per gli edifici nuovi è già implementato (RUEn), per gli edifici esistenti (risanamenti) invece comporta investimenti importanti.

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 10 f (nuovo): Grandi consumatori di energia

I grandi consumatori di energia, il cui consumo annuo di calore supera i 5 GWh o il cui consumo annuo di energia elettrica supera i 0,5 GWh, possono essere obbligati ad analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l'ottimizzazione del proprio fabbisogno energetico

Nota: Questo nuovo articolo sancisce in legge il contenuto dell'art. 33 RUEn in vigore dal 2009.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

TITOLO IV Provvedimenti

Art. 11 (modifica): Installazioni con notevole potenza assorbita

Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato solo per impianti conformi allo stato della tecnica.

Sì No Parzialmente

Motivazioni:

Non chiaro il termine "notevole". Negli articoli precedenti sono indicati valori precisi mentre nell'Art. 11 solamente un apprezzamento di quantità.

Altri commenti

La CAT auspica una seconda ed ulteriore consultazione, necessaria per chiarire con un nuovo documento le osservazioni emerse con questa prima consultazione.

Anche l'adeguamento del regolamento necessita di un ulteriore approfondimento. Per esempio si potrebbe riferirsi direttamente alle norme RUEn, già attualmente obbligatoriamente applicate, e indicare nel regolamento solamente gli articoli che modificano o differiscono dal RUEn stesso.

La CAT rimane a disposizione per un incontro con l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, Divisione dell'ambiente, Dipartimento del territorio, per approfondire quanto elaborato nel formulario per la Consultazione della modifica della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994.

Stampa il questionario completo



Vi ringraziamo per aver partecipato alla consultazione.

Premi invia per concludere